



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO

per i Circondari dei Tribunali di Spoleto e Terni

Corso Mazzini n. 14 - Tel. 074349877 e 0743222391 fax 0743223144

N. SIUS 2014/4944

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 14.10.2014, sentiti P.M. e difesa, la seguente

ORDINANZA

letta l'istanza n. SIUS 2014/4944 presentata da XXXXXXXX, detenuto presso la Casa Circondariale di Terni, in esecuzione della pena di cui alla sentenza GIP Tribunale Napoli 17.05.2011, irrevocabile il 23.05.2013, con la quale il condannato chiede l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 35 ter ord. pen., introdotto con dl n. 92 del 26.06.2014, poi convertito in l. n. 117 dell'11.08.2014; decorrenza pena: 11.04.2010 e fine pena: 16.10.2014;

OSSERVA

L'art. 35 ter, rubricato come disciplinante "rimedi risarcitori, conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati", richiede che il magistrato di sorveglianza accerti la sussistenza del pregiudizio di cui all'art. 69 comma 2 lett. b) ord. pen., consistente, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4.08.1955 n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto o tramite difensore munito di procura speciale.

Nel caso di Specie il XXXXXXXX ha prospettato, nel suo reclamo del 12.07.2014, di aver subito una detenzione in condizioni disumane e degradanti, secondo giurisprudenza CEDU, nel corso della sua detenzione presso la Casa Circondariale di Napoli "Poggioreale", tra l'aprile 2010 ed il gennaio 2012, ove

era stato ristretto in camere detentive diverse ma tutte dallo spazio insufficiente rispetto ai parametri individuati dalla Corte Europea e presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, dal gennaio al maggio 2014, dove divideva la stanza con un altro detenuto soltanto, ma di 9 mq senza considerare l'ingombro degli arredi, e perciò in uno spazio del tutto insufficiente.

Con una successiva memoria, pervenuta il 17.09.2014, il condannato precisava che a Poggioreale era stato ristretto sempre in stanze fornite di bagno comunque privo di acqua calda e per un periodo da dividere con altri dodici detenuti mentre la doccia nei locali comuni gli era garantita solo due volte a settimana.

A Civitavecchia, si aggiungeva, le condizioni igieniche erano particolarmente gravi, con l'intera sezione invasa da blatte ed acqua spesso mancante a causa della vicinanza e delle esigenze della zona portuale, mentre i bagni erano comunque privi di acqua calda e di finestra idonea all'aerazione.

Il Ministero della Giustizia non è comparso mentre, all'esito di apposita istruttoria, gli istituti penitenziari ove il condannato è stato negli indicati periodi ristretto hanno fornito note particolarmente centrate sull'esame delle dimensioni delle celle che hanno ospitato il detenuto, ribadendo entrambe la necessità di effettuare il computo tenendo conto dell'area del bagno come di parte integrante della stanza detentiva e di non scomputare gli arredi dai metri quadri disponibili per ciascun detenuto, richiamando la giurisprudenza CEDU nei casi Sulejmanovic e Tellisi.

Il reclamo del XXXXXX deve essere accolto nei termini che saranno enunciati.

Occorre premettere che la norma inserita nell'ordinamento penitenziario con l'art. 35 ter dal dl 92/2014, poi convertito in L. 117/2014, ha seguito di pochi mesi l'introduzione con dl 146/2013, poi convertito in L. 10/2014, dell'art. 35 bis, disciplinante la procedura che il Magistrato di sorveglianza deve seguire per decidere i reclami, perciò definiti giurisdizionali, pervenutigli dai detenuti e concernenti, a mente del disposto, in particolare per la materia che qui ci occupa, dell'art. 69 comma 6 lett. b) ord. pen., l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.

Accertata, dunque, la sussistenza dei sopra indicati presupposti, il Magistrato di sorveglianza impone all'amministrazione di porre rimedio nel termine che le viene indicato.

Sino all'introduzione della norma suddetta i provvedimenti in materia di diritti della persona detenuta lesi dall'amministrazione in ragione della detenzione venivano adottati dall'a.g. anche oggi competente utilizzando una procedura estrapolata dagli insegnamenti sul punto della Corte Costituzionale con la sentenza 26/1999, dalle Sez. Un. Cassazione con la N. 25079/2003 e ancora indagata, quanto alla natura ordinatoria dei provvedimenti emessi, dalla sentenza Corte Costituzionale 266/2009.

A fronte del rimedio inibitorio già sperimentato con giurisprudenza pretoria si era pure già posta la questione concernente la competenza a risarcire i danni che dal comportamento lesivo di diritti della persona *uti captiva* si fossero determinati in capo al reclamante.

Il Magistrato di sorveglianza di Lecce nell'ordinanza in data 9.06.2011 ed in talune altre seguenti aveva ritenuto ad esempio che il danno non patrimoniale derivato da una condizione di detenzione di grave sovraffollamento, tale da non consentire alla pena di svolgere la funzione di tensione alla rieducazione costituzionalmente prevista, potesse essere dedotta azionando il reclamo dinanzi alla Magistratura di sorveglianza.

La S.C., tuttavia, con una serie di arresti giurisprudenziali conformi nella vigenza della pregressa normativa ha ribadito invece (a far data dalla sentenza n. 4772 del 15.01.2013) che il Magistrato di sorveglianza ben può (e deve) impartire disposizioni dirette ad eliminare le violazioni dei diritti dei condannati ma con funzione meramente inibitoria: "le disposizioni dirette ad eliminare le rilevate violazioni hanno proiezione ripristinatoria volta al futuro, e dunque funzione preventiva, ma non possono contenere, per insito limite concettuale, l'ambito di un ristoro risarcitorio per il passato. Nessuno può invero ragionevolmente sostenere che condannare ad un risarcimento sia compreso nel diverso concetto di "eliminare le violazioni", ponendosi le due espressioni su piani diversi."

Per tali ragioni, continuava la S.C., la materia del risarcimento o dell'indennità conseguenti alle sopra indicate situazioni rimaneva, a legislazione invariata, una competenza del giudice civile.

Sulla effettività delle tutele a disposizione del detenuto che si dolesse della violazione di un proprio diritto, e segnatamente lamentasse di essere stato detenuto in condizioni detentive tali da considerarsi inumane e degradanti secondo il disposto dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, si pronunciò nettamente la Sentenza della Corte Europea Torreggiani

dell'8.01.2013, ritenendo che non fosse sufficiente sotto il profilo inibitorio il rimedio pretorio dinanzi al Magistrato di sorveglianza ed ancor meno fosse provata la sussistenza di un rimedio interno in grado di consentire alle persone detenute in condizioni lesive della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di riparazione per la violazione subita.

La Corte concludeva dunque per la necessità che le autorità nazionali elaborassero un ricorso o una combinazione di ricorsi che avessero tanto effetti preventivi quanto compensativi e garantissero “realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia”, disponendo il congelamento dei molteplici ricorsi pendenti in merito dinanzi a sé per il termine di un anno in attesa di provvedimenti normativi ritenuti urgenti.

A tale esigenza ha dunque espressamente risposto il legislatore introducendo il procedimento di cui all'art. 35 bis sotto il profilo inibitorio ed elaborando il rimedio risarcitorio versato nell'art. 35 ter ord. pen..

Con tale secondo istituto la competenza a valutare i profili risarcitori sopra già segnalati è stata fatta transitare, in parte, dal giudice civile al magistrato di sorveglianza, in ragione dello specifico rimedio da apprestarsi in via principale, tanto che in questa sede deve innanzitutto affrontarsi il problema della competenza del Magistrato di sorveglianza rispetto alla domanda oggi pervenuta dal reclamante.

L'art. 35 ter prevede infatti che il magistrato di sorveglianza disponga, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, ad un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio di cui all'art. 69 comma 6 lett. b), quando verifichi che il pregiudizio da questi subito consiste, per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale.

Per coloro che abbiano subito il pregiudizio indicato ma in relazione a periodi di custodia cautelare in carcere non computabili nella determinazione della pena da espiare o che abbiano già terminato di espiare la pena detentiva in carcere l'azione è proponibile dinanzi al giudice civile con liquidazione di una somma in denaro pari ad otto euro per ogni giornata in cui l'interessato ha subito il pregiudizio.

Sono poi previste disposizioni transitorie con termini decadenziali per chi abbia cessato la pena detentiva al momento dell'entrata in vigore del decreto legge e per chi abbia già proposto ricorso concernente il mancato rispetto dell'art. 3 della Convenzione alla Corte europea.

Dalla complessa normativa sin qui riferita sembra dunque potersi chiaramente evincere che la competenza del Magistrato di sorveglianza è legata alle istanze pervenute da tutte le persone detenute che abbiano subito un pregiudizio consistente in una violazione dell'art. 3 per come interpretato dalla Corte Europea. Induce in dubbio il richiamo contenuto nella norma all'art. 69 comma 6 lett. b).

In tal articolo ci si riferisce al dedotto pregiudizio determinato dall'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste nell'ordinamento penitenziario e nel regolamento all'esercizio dei diritti, statuendo che, perchè possa dar luogo al provvedimento inibitorio del Magistrato di sorveglianza, debba essere grave ed attuale.

Da ciò deriverebbe una competenza del Magistrato di sorveglianza limitata a disporre anche il rimedio risarcitorio soltanto con riferimento ad una condizione detentiva contraria al senso di umanità ancora attuale e non, come invece nel caso di specie, legata a periodi di detenzione pregressi, pur riferibili al titolo esecutivo ancora in esecuzione (nel caso dell'odierno reclamante iniziati nel 2010 e cessati a maggio 2014).

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha espresso le prime valutazioni concernenti l'art. 35 ter nel corpo della sentenza Stella c. Italia del 25.09.2014.

In tale contesto ha fornito, nel suo par. 58, una chiara indicazione utile a risolvere il problema interpretativo evocato, ove afferma che il ricorso in questione prevede due tipologie di riparazione per le persone che sono state detenute in condizioni contrarie all'art. 3 della Convenzione. Le persone detenute e che ancora debbano finire di espiare la loro pena possono vedersi riconosciuta una riduzione della pena pari ad un giorno per ogni periodo di dieci giorni di detenzione incompatibile con la Convenzione. Altrimenti, le persone che abbiano finito di espiare la loro pena o la cui parte di pena espianda residua non permetta l'applicazione per intero della riduzione, hanno diritto di ottenere un'indennità di otto euro per ciascun giorno passato in condizioni giudicate contrarie alla Convenzione (paragrafo 18 qui sopra). La competenza a decidere appartiene ai magistrati di sorveglianza per ciò che concerne i reclami delle persone detenute, e ai giudici ordinari per le persone in libertà.

La Corte aggiunge inoltre, nei paragrafi seguenti, che il rimedio della riduzione di pena presenta l'indubbio vantaggio di contribuire anche alla riduzione del sovraffollamento penitenziario e che il risarcimento in forma economica, pur previsto con somme meno elevate di quelle liquidate in sede di ricorso alla CEDU, è compatibile con le richieste della Convenzione, ma deve essere letto come misura riparatoria complementare e residuale rispetto alla riduzione della pena, ove ancora sussistente.

In tal senso l'art. 35 ter prevede infatti che, anche ove il quantum di pena residua esprima esorbiti da quella per cui potrebbe ottenersi la riduzione di pena in funzione risarcitoria, per il sovrappiù il magistrato di sorveglianza comminerà il risarcimento economico per ciascun giorno in cui si è patita lesione.

La Corte conclude poi che dovrà comunque essere vagliato in concreto se i giudici nazionali giungeranno rapidamente ed efficacemente a disporre almeno il ristoro patrimoniale del pregiudizio subito.

L'interpretazione che qui si preferisce trova d'altra parte plurimi elementi di riscontro nel testo della norma, poiché in più punti vi si fa espresso riferimento a "coloro che hanno subito il pregiudizio" e non invece a coloro che attualmente lo subiscono, mentre la stessa intenzione del legislatore, come cristallizzata nella legge e deducibile dall'espressa volontà di rispondere al pressante invito della Corte Europea con la sentenza Torreggiani, non può che condurre alla applicazione in via principale del rimedio della riduzione della pena, dunque a fronte di chiunque subisca ancora detenzione, anche se non più in condizioni contrarie al senso di umanità, e soltanto in via residuale al ristoro patrimoniale, di fatto già disponibile, per come si è visto, prima dell'intervento del legislatore e tuttavia giudicato non soddisfacente né effettivo, almeno nelle forme allora possibili, dalla Corte Europea.

Il pregiudizio di cui all'art. 69 comma 6 lett. b) è in questa chiave di lettura dunque quello all'esercizio di diritti determinato da un agire *contra legem* dell'amministrazione ma, mentre per l'azione di cui all'art. 35 bis ne si scoliscono i requisiti nella gravità ed attualità, per il rimedio di cui all'art. 35 ter la valutazione sulla gravità è pretermessa perché ultronea, in quanto vagliata a priori dal legislatore, che l'ha cristallizzata nella sussistenza di una detenzione in condizioni violative dell'art. 3 della Convenzione, e l'attualità, strettamente connessa al rimedio inibitorio di cui all'art. 35 bis, del tutto inconfidente alla funzione risarcitoria riconosciuta ai rimedi ivi disciplinati.

In tal senso, d'altra parte, già la sopra citata sentenza della cassazione n. 4772 del 15.01.2013 aveva focalizzato la differenza ontologica esistente tra il rimedio inibitorio, con i propri specifici requisiti (e da sempre nella sfera di competenza della magistratura di sorveglianza) e rimedio risarcitorio, per sua natura (per insito limite concettuale dice la S.C.) rivolto al passato.

In ultima analisi, e pur a fronte di fondati dubbi interpretativi determinati da una disposizione normativa sul punto poco limpida, sembra che l'opzione interpretativa qui privilegiata, consenta alla norma di operare in senso costituzionalmente orientato, dando ragionevolezza alla scelta del legislatore di attribuire alla magistratura di sorveglianza una competenza risarcitoria che, in tanto si giustifica, in quanto consente di ridurre le pena residua che il detenuto che ha subito trattamenti inumani deve ancora espiare.

L'opzione interpretativa alternativa condurrebbe invece alla irragionevole conseguenza di privare del ristoro principale chi, pur essendo ancora detenuto, abbia cessato anche solo da pochi giorni una detenzione inumana certamente produttiva per lungo tempo di effetti deleteri sulla personalità dell'istante e tale da colorarne inevitabilmente anche la residua detenzione.

Di tale condizione, rispondente alle attese della Corte europea e dello stesso Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che il 5.06.2014 valutava positivamente l'azione normativa prospettata ed ancora non attuata dall'Italia (*"Les Délégués ... notet avec interet les informations fournies sur les mesures prises pour établir le recours indemnitaire, aussi exigé par l'arret pilote, par un décret – loi qui prévoit la possibilité d'une reductio de peine pour des détenus qui sont encore en train d'exécuter leur peine et une compensation pécuniaire pour ceux qui ont déjà été libérés"*), deve ritenersi che il legislatore si sia fatto carico, attribuendo per come sopra ricostruito la competenza a disporre il rimedio risarcitorio in capo al magistrato di sorveglianza a prescindere dall'essere o meno ancora in corso la violazione dell'art. 3 ma unicamente avendo riguardo alla condizione di detenzione al momento della domanda, di modo da consentire in via principale la riduzione di pena, e con immediato, collaterale e previsto effetto una deflazione del sovraffollamento penitenziario.

Da tali considerazioni discende dunque la competenza del Magistrato di sorveglianza a valutare la domanda oggi presentata dal reclamante.

L'art. 35 ter individua il pregiudizio che è presupposto per ottenere il risarcimento nell'aver subito, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, una

detenzione in condizioni tali da violare l'art. 3 della Convenzione, per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Il rinvio deve dunque intendersi come un riferimento preciso alla nozione di detenzione inumana e degradante rinvenibile nella giurisprudenza della Corte, mentre non potrebbero qui dirsi con ciò richiamate movenze procedurali o termini prescrizionali o decadenziali riferibili all'azione davanti alla Corte di Strasburgo, per i quali soccorre espressamente il dl 92/2014 e, per quanto non espressamente disciplinato, l'art. 35 bis ed i principi generali dell'ordinamento.

La Corte Europea da anni ha inteso declinare il contenuto dell'art. 3 della Convenzione: “ Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti” come specialmente applicabile anche alla persona detenuta, che appare anzi bisognosa di una tutela maggiore in relazione alla vulnerabilità della sua condizione, che la pone in posizione di totale sottoposizione alla responsabilità statale.

In tale contesto si è affermato che le modalità di esecuzione della detenzione debbono essere compatibili con il rispetto della dignità umana e non devono sottoporre l'interessato ad uno stato di sconforto o ad una prova d'intensità eccedente il livello di sofferenza che inevitabilmente deriva dalla restrizione, avuto anche riguardo alla tutela della salute ed al benessere del detenuto, che debbono essere adeguatamente assicurati.

Più specificamente, la Corte ha sostenuto che il sovraffollamento carcerario, ove sia grave, basta ad integrare la violazione dell'art. 3 ed in tal senso, pur a fronte di una valutazione compiuta dal Comitato europeo per la Tortura per cui nelle celle collettive è auspicabile che ciascun detenuto abbia uno spazio non inferiore a 4 mq, ha riconosciuto che ove lo spazio concesso ad un ricorrente sia inferiore a 3 mq la violazione è integrata, mentre ove lo spazio sia compreso tra i 3 ed i 4 mq, occorre dar rilievo all'esame di altri profili significativi concernenti la possibilità di utilizzare servizi igienici riservati, areazione disponibile, accesso alla luce ed all'aria naturali, qualità del riscaldamento e rispetto delle esigenze sanitarie di base (giurisprudenza inaugurata sui profili generali nel caso *Karalevicius c. Lituania* del 2005, *Kantyrev c. Russia* del 2007 e, per l'Italia, con la sentenza *Sulejmanovic* del 2009, poi seguita dalla già citata *Torreggiani* e, in materia più strettamente connessa alle condizioni di salute dei ricorrenti, *Tellissi* del 2013 e *G. contro Italia* del 2014).

In ordine al calcolo delle dimensioni della camera detentiva le pronunce della CEDU non forniscono univoci riferimenti soprattutto concernenti l'eventuale computo nei mq a disposizione del detenuto in cella multipla del locale bagno eventualmente annesso e lo scomputo degli arredi fissi e/o mobili che ingombrano inevitabilmente il locale detentivo.

Su entrambi i profili, tuttavia, la giurisprudenza nazionale ha iniziato ad elaborare linee interpretative già prima dell'introduzione dei rimedi di cui agli artt. 35 bis e ter, proprio nell'ambito di provvedimenti inibitori nei confronti dell'agire dell'amministrazione penitenziaria.

In questo quadro è necessario richiamare il testo dell'art. 7 Dpr 230/2000, che esplicita che "i servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera", con ciò determinando una netta demarcazione tra il vano adibito alle attività ed al riposo del detenuto e quello preposto all'igiene personale.

La disposizione del regolamento esecutivo, pur lungamente non eseguita in alcuni istituti penitenziari italiani, fissa dunque un preciso obbligo di anettere il locale bagno alla stanza detentiva, con evidente giovamento per le condizioni di vita della persona ristretta, e tuttavia con ciò segnala la necessità di considerare come distinti la prima dalla seconda.

Ne discende che il riferimento effettuato dalla Corte ai mq a disposizione dell'interessato nella cella collettiva (comunque distinta dal bagno in alcune sentenze della Corte: Sulejmanovic e G. c. Italia, segnatamente) sia calato nella normativa nazionale tenendo conto unicamente degli spazi rivolti alle attività ed al riposo come a quelli che non possono essere inferiori a 3 mq procapite.

In ordine alle suppellettili, invece, ha avuto modo di pronunciarsi con un lungo ed argomentato *obiter dictum* la stessa cassazione nella sentenza 5728/2014 che ha ritenuto che il magistrato di sorveglianza si fosse "esattamente uniformato al criterio stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella citata sentenza pilota (Torreggiani), avendo scomputato dalla superficie lorda della cella del reclamante lo spazio occupato dall'arredo fisso dell'armadio allocato nel vano".

Dunque, per effettuare il computo tenendo anche conto dell'insegnamento della S.C., occorre scomputare dallo spazio disponibile per ciascun detenuto ristretto in una determinata camera detentiva quello ingombrato dagli arredi fissi (armadi o stipetti, anche pensili, poiché di fatto ingombranti una certa area impedendone la fruizione a tutta altezza, ma anche il termosifone, spesso di significative dimensioni quando maggiormente obsoleto), mentre potrà ritenersi funzionale alla

vivibilità dell'ambiente ed utilizzabile in concreto lo spazio occupato dal letto e dagli arredi mobili come sedie e tavolo.

Alla luce di tali complesse premesse, occorre procedere all'esame della documentazione pervenuta dagli istituti penitenziari ove l'interessato è stato ristretto, richiesta mediante istruttoria promossa dall'Ufficio in relazione alle doglianze puntuali dell'interessato (ritenute anche dalla CEDU sufficienti, ove specifiche, in deroga al principio ordinario di riparto dell'onere della prova), che hanno principalmente riguardato, sin dal primo reclamo pervenuto, le dimensioni degli ambienti in cui lo stesso si è trovato ad esser detenuto, prima presso la Casa Circondariale di Napoli "Poggioreale" e poi di Civitavecchia.

Il detenuto è stato ristretto presso l'istituto napoletano ininterrottamente dal 12.04.2010 al 5.01.2012, trasferito poi sino al 14.04.2012 presso l'istituto di Civitavecchia, e nuovamente detenuto a "Poggioreale" sino al 27.04.2012.

Il XXXXXXXX è stato allocato in molte stanze detentive all'interno del padiglione "Livorno": n. 1, 36, 43, 58, 70, 69 e 88, di dimensioni variabili e con un numero di compagni di detenzione oscillante tra i 13 ed i 2, tutte arredate con un armadio grande ed uno piccolo e corredate del locale bagno, preceduto da una zona definita di "antibagno" non ingombra di arredi sanitari.

Dall'esame degli atti, l'istante è risultato ristretto con uno spazio disponibile inferiore ai 3 mq, calcolati per come sopra descritto con esclusione del locale bagno e degli arredi fissi presenti nella cella, ma non anche della zona c.d. di antibagno che è di fatto parte della stanza e non separata da porte, nei periodi dal 12.04.2010 al 7.05.2010, nei giorni 22 e 23.05.2010, nonché dal 1 al 19.06.2010, dal 4 al 16.07.2010, dal 26 al 30.07.2010 ed il 2 e 3.08.2010.

Per la restante parte della sua detenzione a "Poggioreale", il reclamante non è stato ristretto in una camera con a disposizione uno spazio inferiore ai 3 mq, ma in una in cui disponeva di 3,2 mq.

Circa le condizioni di detenzione in quel tempo, le note pervenute dall'istituto napoletano attestano condizioni di illuminazione artificiale e naturale, di presenza di finestre anche nel bagno, servizi igienici riservati e fruibili al riparo dallo sguardo degli altri ristretti e da organizzazione intramuraria tale da consentire due ore di passeggio al giorno all'interessato, che non risulta implicato in vicende disciplinari od oggetto di eventi critici di alcun genere.

Tali affermazioni, soltanto genericamente contrastate dalle allegazioni dell'interessato, che faceva riferimento specifico soltanto all'assenza di acqua

calda nel bagno (espressamente valutata come di per sé non idonea a configurare una violazione ex art. 3 nella sentenza CEDU Tellisi c. Italia) non consentono di considerare integrata la violazione per il periodo sopra indicato.

A Civitavecchia, invece, il condannato è risultato ristretto, in varie camere detentive: sez. transito n. 22, sezione AS3 n. 2, n. 19 e n. 20, con a disposizione uno spazio inferiore ai 3 mq nei soli giorni compresi tra il 6 ed il 9.01.2012.

E' stato invece detenuto per il resto del tempo in una cella multipla in cui godeva di uno spazio individuale, calcolato per come sopra riassunto, pari a mq 3.9.

L'istituto penitenziario di Civitavecchia ha aggiunto che il detenuto ha avuto la possibilità di fruire quotidianamente della doccia, di permanere all'aperto per circa 4 ore al giorno e di socialità "a camere chiuse" per ulteriori due ore circa, fruendo del campo sportivo e di palestre a disposizione delle sezioni.

A fronte delle doglianze del condannato, le dimensioni quasi rispondenti a quelle auspiccate dal CPT, la possibilità di allontanarsi per un congruo numero di ore al giorno e di fruire di spazi significativi di socialità, la sussistenza di un bagno riservato e, pur in assenza di precisazioni sulla sussistenza di problemi di acqua e di acqua calda in particolare, di fruire quotidianamente della doccia, sembrano idonee ad escludere, ad eccezione dei pochi giorni sopra indicati, che il condannato sia stato ristretto a Civitavecchia in condizioni inumane secondo la giurisprudenza della Cedu.

Ai sensi dell'art. 35 ter comma 1 ricorre dunque tanto la sussistenza della violazione dell'art. 3 della Convenzione come interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte europea quanto il requisito della protrazione di tale condizione per un tempo non inferiore a quindici giorni, ammontando il totale dei giorni in cui la stessa si è realizzata in 68.

Tenuto conto della pena residua espianda, pari a gg. 2, deve disporsi la riduzione di pena relativa a gg. 2 ed applicarsi il criterio sussidiario indicato nell'art. 35 ter comma 2 liquidandosi euro 8,00 per ciascun giorno nel quale il condannato ha subito il pregiudizio il relazione al residuo periodo di gg. 48.

E' dovuto dunque un risarcimento pari ad euro 384,00.

P.Q.M.

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo di XXXXXXXX, come sopra generalizzato, con riferimento ai periodi di pena meglio precisati in parte motiva, riduce la pena detentiva ancora da espiare di gg. 2 e ne ordina la liberazione anticipata rispetto al termine di espiazione fissato nella sua attuale posizione giuridica.

LIQUIDA

A favore del reclamante la somma di euro 384,00.

Comunicazioni come per legge.

Così deciso in Spoleto il 14.10.2014

Il Cancelliere

Il Magistrato di Sorveglianza

Fabio GIANFILIPPI